

N. R.G. xxxxxx



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxxxx promossa da:

ALFA S.R.L. (C.F. xxxxxx), con il patrocinio dell'avv. xxxxxx e dell'avv. xxxxxx, elettivamente domiciliato in C/O AVV. xxxxxx - xxxxxx presso il difensore avv. xxxxxx

ATTORE

contro

ENTE BETA (C.F. xxxxxx), con il patrocinio dell'avv. xxxxxx e dell'avv. xxxxxx, elettivamente domiciliato in xxxxxx presso il difensore avv. xxxxxx

CONVENUTO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'xxxxxx,

esaminato lo statuto dell'ente convenuto,

ritenuto che l'ente convenuto non possa qualificarsi come "organismo di diritto pubblico", essendo carente il presupposto del carattere "non industriale o commerciale" dell'attività svolta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 09/06/2008, n. 2764);

ritenuto, pertanto, che non possa ritenersi applicabile al contratto di cui è causa la disciplina di cui al D.lgs. 163/06 (cfr. Parere 21.10.2009 Ministero Infrastrutture);

verificato che non appare applicabile nei confronti dell'ente convenuto la disciplina del TUEL, in relazione alla prevista nullità dei contratti stipulati in assenza di preventivo impegno di spesa;

considerato che nelle more del giudizio l'ente convenuto ha provveduto, sia pur in ritardo, al pagamento dei S.A.L., non riconoscendo tuttavia alcun interesse sui detti importi;

valutate le condotte tenute dalle parti,

Letti gli atti, considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che **ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.**

Rammentando che l'irragionevole rifiuto della proposta conciliativa può altresì comportare responsabilità contabile per gli enti pubblici che abbiano visto aggravare infruttuosamente le spese del giudizio;

riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

formula alle parti la seguente proposta:

dichiarata la risoluzione del contratto, a far data dal deposito della domanda,

il convenuto corrisponderà a parte attrice gli interessi legali, sommati agli interessi moratori contrattualmente previsti (così come richiesti da parte attrice nella memoria istruttoria n.1) sulle somme tardivamente riconosciute in relazione ai S.A.L. di cui è causa, pagati nelle more del giudizio;

il convenuto, altresì, corrisponderà a parte attrice l'ulteriore importo di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, nonché le spese di lite sin qui maturate, che si liquidano in euro 348,00 per spese borsuali ed in euro 9.380,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (in ragione del valore indeterminato di alta complessità del giudizio).

Le spese di CTU dovranno porsi a carico di parte convenuta, con diritto di parte attrice di ripetere nei suoi confronti quanto a tale titolo eventualmente già anticipato.

fissa l'udienza dell' xxxxxx per comunicare l'accettazione o meno della proposta.

Foggia, xxxxxx

Il Giudice